n. 3541/2024 RGE

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONE MOBILIARE

IL GIUDICE

- Sciolta la riserva assunta alla odierna udienza;
- Letti gli atti ed i verbali di causa;
- Rilevato che l'azione esecutiva intrapresa dall'ADER ex art. 72bis del DPR 602/1973 è stata tempestivamente sospesa;
- Considerato che la medesima non poteva essere avviata dall'Agente per la Riscossione mercè la sospensione ottenuta nella procedura iscritta al n. 1✓/2022 RGE di questo Tribunale ove si consideri vieppiù che i medesimi titoli posti a fondamento dell'esecuzione risulterebbero sospesi anche dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale innanzi al quale risultano essere stati preventivamente impugnati:

P.T.M.

conferma il decreto del 06/12/2024 di sospensione dell'esecuzione e, letto l'art. 616 cpc, fissa il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Condanna l'Agente per la Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'opponente nella misura di € 5.882,00 (ai minimi tariffari attesa l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto) da distrarre in favore del difensore distrattario l'avv. Matteo Sancez.

Si comunichi.

Bari, 04/04/2025

Il Giudice dell'Esecuzione – Cosmo Mezzina